



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1617 del 2006, proposto da Di Bari Fedele & F.lli s.n.c., mandataria dell'a.t.i. con Voltedison s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pizzuto, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi 43;

contro

Comune di Andria, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe De Candia e Giuseppe Di Bari, con domicilio eletto presso l'avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 76 del 19.7.2006, con la quale il Comune di Andria ha dato corso alla nomina della commissione per l'espletamento della gara ad evidenza pubblica bandita con determinazione dirigenziale n. 768 del 12.5.2005, avente ad oggetto il *project financing* per l'affidamento in concessione della progettazione

definitiva ed esecutiva e della realizzazione dell'ampliamento del cimitero di Andria e l'adeguamento dei servizi generali ed infrastrutture esistenti, nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero cimitero, escluse le cappelle collettive in gestione alle Confraternite;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Savio Picone e udito l'avv. Giuseppe De Candia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente espone di essere titolare del servizio di manutenzione del cimitero comunale di Andria, sulla base della delibera di Giunta municipale del 6.8.1991 (che aveva disposto l'affidamento per quindici anni, a decorrere dal 1.1.1992, con previsione di proroga tacita nel caso di mancata disdetta).

Con lettera del 24.1.2006, il Comune di Andria ha comunicato alla ricorrente che l'appalto sarebbe scaduto il 31.12.2006.

E' oggetto di impugnativa il provvedimento indicato in epigrafe, recante la nomina della commissione per l'espletamento del *project financing* indetto dal Comune al fine di affidare in concessione la progettazione e la realizzazione dell'ampliamento del cimitero.

La ricorrente deduce violazione dell'art. 23 della legge n. 62 del 2005, violazione degli artt. 57 e 256 del d. lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere.

2. Si è costituito il Comune di Andria, che ha eccepito l'inammissibilità del gravame e ne ha chiesto in ogni caso il rigetto.

Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2011, nessuno comparso per parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è inammissibile.

L'atto di nomina della commissione giudicatrice nella procedura di *project financing* ha natura endoprocedimentale ed è privo di diretta lesività per l'impresa titolare dell'appalto che va a scadenza.

La ricorrente, che neppure ha presentato offerta nella procedura di cui si controverte, avrebbe dovuto tempestivamente impugnare l'avviso di *project financing* (pubblicato in data 11.6.2003), il provvedimento di individuazione del promotore (delibera di Giunta del 26 gennaio 2005) ed il successivo bando per la selezione del migliore offerente da ammettere alla procedura negoziata con il promotore (approvato con determinazione del 12.5.2005), nonché l'atto conclusivo recante l'affidamento della concessione di ampliamento e gestione (del quale, peraltro, neppure la difesa comunale dà notizia).

4. Ne discende l'inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Andria, nella misura di euro 5.000 (cinquemila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Giuseppina Adamo, Consigliere

Savio Picone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)